



CITTÀ di SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA



STATUTO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Approvato con la deliberazione consiliare n° 1 del 28/01/2014
Pubblicato nel Supplemento n. 26 al B.U.R.T. n.9 del 05/03/2014

INDICE

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Disposizioni generali	4
Art.2 – Stemma e Gonfalone	4
Art.3 - Territorio Comunale	5
Art.4 – Sviluppo sociale, culturale ed economico	5
Art 5 - Albo pretorio	5
Art.6 - Principio di organizzazione	5

Titolo II - DIRITTI DEI CITTADINI E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.7 - Soggetti di partecipazione	6
Art.8 - Diritti dei cittadini	6
Art.9 - Diritto all'informazione	6
Art.10 - Istanze e petizioni	7
Art.11 - Esame delle istanze e delle petizioni	7
Art.12 - Iniziativa popolare	7
Art.13 - Limiti all'iniziativa popolare	7
Art.14 - Copertura finanziaria	8
Art.15 - Ammissibilità ed esame della proposta di iniziativa popolare	8
Art.16 - Tutela Civica	8
Art.17 - Azione popolare	8
Art.18 - La partecipazione delle libere forme associative	8
Art.19 - Articolazione territoriale	9
Art.20 - Organi e funzioni	9
Art.21 - La consultazione dei cittadini	9
Art.22 - Il Referendum consultivo	9
Art.23 - Materie escluse dal Referendum	10
Art.24 - Comitato promotore	10
Art.25 - Efficacia del Referendum consultivo	10

TITOLO III - ATTIVITÀ NORMATIVA

Art.26 - Principi generali	10
Art.27 - Regolamenti	10
Art.28 - Ordinanze	11

TITOLO IV - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE E STRUTTURALE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

Art.29 - Riparto delle competenze	11
Art.30 - Deleghe	11
Art.31 - Il Consiglio Comunale	12
Art.32 - Gruppi Consiliari	12
Art.33 - Commissioni Consiliari	12
Art.34 - Consiglieri	13
Art.35 - Svolgimento delle sedute Consiliari	13
Art.36 - Presidenza del Consiglio	13
Art.37 - La Giunta Comunale	13
Art.38 - Il Sindaco	14
Art.39 - Il Vice-Sindaco	15
Art.40 - Mozione di sfiducia costruttiva	15

CAPO II - ORGANI DI GESTIONE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art.41 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	15
Art.42 - Principi strutturali ed organizzativi	16
Art.43 - Struttura	16
Art.44 - Personale	16
Art.45 - Il Segretario Comunale	17
Art.46 - Il Vice-Segretario	17
Art.47 - I Responsabili degli uffici e dei servizi	17
Art.48 - Forma degli atti	18
Art.49 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione	18
Art.50 - Collaborazioni esterne	18
Art.51 - Coordinamento dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi	19
Art.52 - Incompatibilità	19

TITOLO V – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art.53 - Piano generale dei servizi	19
Art.54 - Forme di gestione	19

TITOLO VI - FINANZA CONTABILITÀ E REVISIONE

Art.55 - Autonomia finanziaria	19
Art.56 - Controllo di gestione	20

Art. 57 – Organo di revisione economico-finanziaria 20

TITOLO VII – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

Art.58 – Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni nonché per la realizzazione di interventi, opere e programmi 20

TITOLO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.59 – Revisione dello Statuto 21

Art.60 – Entrata in vigore 21

Art.61 – Norma transitoria 21

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ogni singolo cittadino del Comune di San Gimignano è il depositario dei principi contenuti nel presente statuto ed il titolare dei diritti e dei poteri per l'esercizio delle azioni a tutela degli interessi della comunità.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui "diritti dei cittadini e gli istituti di partecipazione" di cui al titolo II del presente statuto, fatta eccezione per l'istituto del referendum di cui agli articoli 12 e 14, si considerano cittadini del Comune di San Gimignano, tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale o che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio e di utenza dei servizi, compresi gli ex-residenti.
3. Ogni cittadino contribuisce con la propria azione a realizzare l'indirizzo politico ed amministrativo della comunità. Tale azione è esercitata direttamente attraverso la partecipazione alle consultazioni elettorali e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge ed indirettamente attraverso gli organi elettivi.
4. Il Comune promuove le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro, allo studio, alla cultura ed alla parità giuridica e sociale della donna, perseguendo in particolare la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna attraverso la presenza obbligatoria di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e favorendo, di norma, la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
Il Comune favorisce la partecipazione delle cittadine e dei cittadini al processo di unione politica dell'Europa per il perseguimento di ideali di pace, di pacifica convivenza, di solidarietà ed integrazione economica. Promuove la cultura della pace, della libertà e dei diritti umani, partecipa alla battaglia di civiltà che si sostiene in tutto il mondo contro la pena di morte, mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione. Nell'ambito delle proprie attribuzioni si impegna ad attuare il recepimento delle statuizioni normative dell'Unione europea.
Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze in materia fiscale ed impositiva, assume l'equità e la progressività fiscale come uno dei principi basilari su cui fondare la convivenza civile della società cittadina.
Il Comune promuove la sicurezza e la coesione sociale anche attraverso la diffusione e la conoscenza di strumenti che, basandosi sul dialogo e il confronto pacifico, assicurino la prevenzione e la soluzione dei conflitti fra le parti attraverso gli strumenti di conciliazione, mediazione e arbitrato.
5. Il Comune riconosce, agevola e tutela la parità di trattamento ed il diritto di partecipazione dei cittadini più deboli.
6. Il Comune agisce perché siano resi effettivi i principi enunciati nel presente statuto.

ARTICOLO 2 STEMMA E GONFALONE

Il Comune ha, come suo simbolo distintivo, lo stemma riconosciuto con Decreto del Capo del Governo del 29 aprile 1936 e trascritto nel Regolamento Tecnico Araldico del 1905.

Il Comune fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni

qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a particolari iniziative.

Nelle manifestazioni indicate al comma precedente il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune ed in tal caso lo stesso verrà sorretto da un Vigile Urbano o altro dipendente del Comune.

Il Comune di San Gimignano si fregia del titolo di "Città" concesso con R.D. 29 aprile 1936.

ARTICOLO 3 TERRITORIO COMUNALE

1. Il territorio del Comune si estende a confine con i Comuni di Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa, Certaldo, Gambassi e Volterra.
2. Nel centro abitato di San Gimignano Capoluogo è fissata la sede legale del Comune, dei suoi organi elettivi ed istituzionali e degli uffici, fatti salvi i servizi decentrati.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, ma possono essere tenute anche in luoghi diversi.

ARTICOLO 4 SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO

1. L'amministrazione comunale rappresenta la comunità di San Gimignano, ne cura tutti gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali, artistiche e turistiche che caratterizzano la città di San Gimignano come uno dei maggiori centri d'arte internazionali e favoriscono l'espansione delle relazioni culturali, sociali ed economiche.
3. Gli organi del Comune garantiscono che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura e della salute, tenendo presente tali necessità negli interventi di interesse pubblico e privato.

ARTICOLO 5 ALBO PRETORIO

1. Tutti gli atti e gli avvisi da pubblicare all'Albo Pretorio sono contestualmente pubblicati sul sito informatico del Comune nello specifico "Albo Pretorio On Line" con le modalità di cui al regolamento comunale vigente, secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e s.m.i.
2. Deve essere garantita l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura degli atti pubblicati.

ARTICOLO 6 PRINCIPIO DI ORGANIZZAZIONE

1. L'attività e l'esercizio delle funzioni del Comune si svolgono nel rispetto del principio di separazione tra i compiti di direzione politica, tra cui la definizione dei programmi, degli obiettivi, delle priorità e quelli di direzione amministrativa affidati dagli organi burocratici di verifica secondo i criteri stabiliti dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto della legge, alla cui piena responsabilità è attribuita l'attività gestionale.

TITOLO II

DIRITTI DEI CITTADINI E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 7 SOGGETTI DI PARTECIPAZIONE

1. Obiettivo della partecipazione è quello di dare impulso alle capacità autonome della società.
2. Sono soggetti della partecipazione:
 - i singoli cittadini
 - i cittadini associati nelle forme da essi liberamente scelte
 - i consigli di frazione e di quartiere se istituiti.
3. I soggetti della partecipazione hanno diritto di intervenire nella vita della pubblica amministrazione e dei suoi uffici anche attraverso incontri con gli amministratori ed i funzionari responsabili dei servizi.
4. Hanno altresì diritto di cooperare alla elaborazione dei programmi dell'amministrazione comunale e, quando stabilito dagli organi elettivi, alla loro gestione.
5. Il Comune di San Gimignano, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti secondo le forme ed i modi espressi nell'apposito Regolamento comunale.

ARTICOLO 8 DIRITTI DEI CITTADINI

1. Ogni cittadino, per la difesa degli interessi individuali e collettivi, ha diritto di:
 - agire per la tutela dei diritti proponendo ricorsi;
 - accedere, con i limiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, alle informazioni, agli atti, ai procedimenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi comunali;
 - avanzare istanze per richiedere l'emanazione di un provvedimento;
 - presentare petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità;
 - presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza degli organi elettivi.
2. Nei loro rapporti con il Comune i cittadini hanno diritto a tempi certi ed a risposte motivate.
3. Per ogni pratica il Comune è impegnato a fissare il periodo entro il quale è obbligato a dare motivata risposta ed ad indicare i funzionari responsabili.
4. Il Comune favorisce la conoscenza e la fruizione, da parte di tutti i cittadini, compresi gli stranieri comunitari e non comunitari, degli istituti previsti dal presente titolo, allo scopo di rendere effettiva la loro partecipazione alla definizione dei programmi attuativi dell'ente.
5. Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità e le procedure per rendere effettive tali diritti dei cittadini.

ARTICOLO 9 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Ogni cittadino ha diritto ad un'informazione completa ed imparziale sulle attività comunali come premessa per una effettiva partecipazione popolare.
2. A tale scopo può essere istituito -eventualmente in forma associata con altri comuni- un ufficio stampa da affidarsi a giornalisti iscritti all'ordine professionale con contratto di lavoro giornalistico.
3. Il regolamento disciplina l'attività dell'ufficio stampa ed i criteri per l'eventuale pubblicazione di

periodici sull'attività del Comune.

ARTICOLO 10 ISTANZE E PETIZIONI

Nel rispetto dei principi posti dallo Statuto, il Regolamento sulla partecipazione disciplina il diritto dei cittadini, singoli o associati, di presentare, ai fini della miglior tutela dell'interesse collettivo, istanze e petizioni dirette a richiamare l'attenzione su questioni di interesse della comunità, in merito alle quali viene richiesto l'intervento dell'Amministrazione.

Le istanze e le petizioni possono riguardare qualsiasi argomento sul quale gli organi del Comune hanno competenza deliberativa.

Esse sono indirizzate al Sindaco il quale le trasmette all'organo competente per materia. Le istanze e le petizioni che riguardano materie di competenza della Giunta sono comunque comunicate al Consiglio.

ARTICOLO 11 ESAME DELLE ISTANZE E DELLE PETIZIONI

Il Regolamento determina le garanzie per una tempestiva presa in esame delle istanze e delle petizioni, prevedendo, nel caso di adozione da parte dell'Amministrazione di atti ad esse conseguenti, forme di contraddittorio con i presentatori.

Nel caso in cui le istanze e le petizioni siano sottoscritte da almeno 50 cittadini, l'organo competente è tenuto a fornire risposta motivata entro un termine non superiore a 60 giorni dalla presentazione.

Qualora le istanze e le petizioni di cui al precedente comma riguardino questioni di competenza del Consiglio, esse sono discusse in seduta da tenersi entro i 60 giorni dalla loro presentazione.

ARTICOLO 12 INIZIATIVA POPOLARE

L'iniziativa popolare per l'adozione dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio è esercitata mediante la presentazione da parte di almeno il 10 % degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, di un articolato di un testo di deliberazione, accompagnato da relazione illustrativa.

Le modalità della raccolta e della verifica delle firme e della presentazione della proposta sono disciplinate dal Regolamento.

Il Regolamento prevede altresì le forme e le modalità di consultazione degli uffici comunali, al fine di fornire ai promotori un adeguato supporto tecnico ed informativo per la redazione della proposta.

ARTICOLO 13 LIMITI ALL'INIZIATIVA POPOLARE

Non possono essere oggetto di iniziativa popolare:

- a) il Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- b) il Bilancio preventivo e i provvedimenti concernenti applicazione di tributi e fissazione di tariffe;
- c) gli atti e i provvedimenti concernenti il personale comunale o degli Enti, Aziende e istituzioni dipendenti;
- d) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti;
- e) le elezioni, le nomine le revoche e le decadenze;
- f) il piano regolatore comunale;

g) gli atti vincolati meramente esecutivi di disposizione di legge o di regolamento, Non è ammessa l'iniziativa di atti o regolamenti tendenti a restringere i diritti delle morante etniche e religiose e la loro tutela.

ARTICOLO 14 COPERTURA FINANZIARIA

La proposta di iniziativa popolare la cui approvazione importi nuove o maggiori spese deve indicare , a pena di inammissibilità , i mezzi per farvi fronte.

A tale scopo, il Regolamento prevede garanzie affinché gli uffici comunali forniscano ai promotori la più ampia collaborazione, nonché speciali agevolazioni per l'accesso a tutti i dati e le informazioni necessarie.

ARTICOLO 15 AMMISSIBILITA' ED ESAME DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE

Il giudizio sull'ammissibilità della proposta è svolto entro 90 giorni dalla presentazione, dal Comitato dei garanti di cui al successivo art. 23 in contraddittorio con una delegazione di due rappresentanti dei promotori.

Può essere deliberata l'inammissibilità dell'iniziativa soltanto per motivi di illegittimità.

Il Regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto, disciplina il procedimento per la discussione della proposta di iniziativa popolare, prevedendo che questa venga discussa dal Consiglio , nel testo dei proponenti, non oltre 60 giorni dall'intervenuto giudizio di ammissibilità.

Qualora entro tale termine sulla proposta non sia stata adottata alcuna determinazione, essa è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

La discussione deve concludersi con una votazione sul merito della proposta , da adottarsi entro il termine perentorio di 60 giorni. L'esito della votazione deve essere tempestivamente comunicato ai rappresentanti dei presentatori.

ARTICOLO 16 TUTELA CIVICA

1. Ogni cittadino singolo o associato come anche ogni soggetto privato o pubblico che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del Comune può proporre memoria scritta al Comune stesso richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.

2. L'organo competente è obbligato all'emanazione del provvedimento, che può discostarsi dalla proposta con adeguata motivazione.

ARTICOLO 17 AZIONE POPOLARE

1. Ogni cittadino elettore ha il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative per la tutela di interessi generali.

ARTICOLO 18 LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare all'amministrazione comunale attraverso le libere forme associative e di volontariato dagli stessi costituite.

2. Le libere forme associative e del volontariato hanno gli stessi diritti riconosciuti ai cittadini nei

limiti delle finalità dalle stesse perseguite ed assumono rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività ed alla loro organizzazione, al fine di poter costituire un punto di riferimento e di rapporto con il Comune.

3. La valorizzazione delle libere forme associative e del volontariato è altresì favorita attraverso idonee forme di partecipazione all'amministrazione comunale.

4. Presso il Comune è istituito l'albo delle associazioni e del volontariato secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di partecipazione.

ARTICOLO 19 ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

1. Il Comune, in applicazione del principio di partecipazione e consultazione, articola il proprio territorio in frazioni e, laddove se ne ravveda la necessità, in quartieri.

2. Il regolamento individua la suddivisione territoriale.

ARTICOLO 20 ORGANI E FUNZIONI

1. Sono organi della frazione e del quartiere il consiglio di frazione o di quartiere ed il Presidente.

2. Le modalità di elezione, la composizione ed i compiti degli organi sono definiti nel regolamento.

3. I consigli di frazione e di quartiere formulano di propria iniziativa proposte ed esprimono pareri obbligatori per le materie ad essi sottoposti sulla base di consultazioni di iniziativa degli organi elettivi del Comune.

4. Il consiglio comunale individua nei propri bilanci di previsione le risorse finanziarie da assegnare ai consigli di frazione e di quartiere per l'attuazione di programmi che verranno, sulla base di dette disponibilità, proposti dagli stessi consigli di frazione.

5. E' indetto referendum consultivo su materie di esclusiva competenza delle singole frazioni o dei quartieri quando ne faccia richiesta almeno il 20% degli elettori residenti nelle frazioni e nei quartieri ed iscritti nelle liste elettorali del Comune.

6. Il regolamento disciplina le modalità di indizione del referendum.

ARTICOLO 21 LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il consiglio comunale, su propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

ARTICOLO 22 IL REFERENDUM CONSULTIVO

1. E' indetto referendum consultivo, con il quale gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune si pronunciano su materie di esclusiva competenza comunale, quando ne faccia richiesta almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune oppure la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al consiglio comunale.

ARTICOLO 23
MATERIE ESCLUSE DAL REFERENDUM

1. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - b) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - c) funzionamento del consiglio comunale;
 - d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

ARTICOLO 24
COMITATO PROMOTORE

1. Il comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
2. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti viene sottoposto al comitato dei garanti che ne valuta la legittimità.
3. Il comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta di referendum.
4. Il regolamento disciplina la composizione, i compiti e le prerogative del comitato dei garanti.

ARTICOLO 25
EFFICACIA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Quando l'atto non sia stato ancora eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.
2. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto. Il consiglio comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta.
3. Il regolamento prevede i poteri dei consiglieri comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.
4. Qualora il consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.

TITOLO III

ATTIVITÀ NORMATIVA

ARTICOLO 26
PRINCIPI GENERALI

1. Nella ambito delle leggi il Comune ha potestà normativa e di determinare le proprie risorse finanziarie.

ARTICOLO 27
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione e di delegificazione:
 - a) per la propria organizzazione;
 - b) per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;

c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;

d) per le materie in cui esercita funzioni.

2. I regolamenti escluso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che è approvato dalla giunta comunale, sono deliberati dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nella prima seduta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e il regolamento è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. I regolamenti entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva.

4. I regolamenti dichiarati urgenti dal consiglio comunale entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma precedente.

ARTICOLO 28 ORDINANZE

1. Il sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. I poteri di ordinanza ordinaria attuativa sono attribuiti al segretario comunale ed ai funzionari responsabili di settore. Tali ordinanze sono emanate nel rispetto delle direttive del sindaco.

3. E' di competenza esclusiva del Sindaco l'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

4. Le ordinanze di cui ai precedenti commi sono pubblicate all'albo pretorio per almeno 10 giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati sono notificate ai destinatari.

TITOLO IV

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE E STRUTTURALE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 29 RIPARTO DELLE COMPETENZE

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate sono disciplinate, nel rispetto del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e delle riserve di legge dalla stessa previste, dalle disposizioni del presente statuto e dall'apposito regolamento per il funzionamento degli organi elettivi.

2. Il riparto delle competenze attribuite al Segretario ed ai Funzionari è disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti nel presente statuto.

ARTICOLO 30 DELEGHE

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dal D.Lgs. n. 267/2000 o dallo statuto con carattere di inderogabilità, i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.

2. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza.

3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della delega conferita.
4. Le deleghe sono comunicate al consiglio comunale. competenza da parte del delegato.
5. Non è consentita la delega fra organi elettivi e organi burocratici, salvo la possibilità di delega da parte del sindaco ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera "i" del D.Lgs. n.267/2000.

ARTICOLO 31 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale è l'organo che rappresenta tutta la comunità e che compie la scelta politico-amministrativa per il raggiungimento dei fini del Comune anche mediante approvazioni di direttive generali e programmi per progetti.
2. Le competenze del consiglio sono determinate dalla legge.
3. Spetta al consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, configurandosi, pertanto, esimenti ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. n. 267/2000, la eventuale nomina o designazione del Consigliere comunale in organi rappresentativi di enti, aziende, istituzioni e/o società miste, partecipate dal Comune di San Gimignano in misura inferiore al 20 %.
4. Al consiglio vengono inviate da parte della giunta, della conferenza dei servizi, del collegio dei revisori dei conti relazioni periodiche ed informazioni sull'attività del Comune e degli enti che gestiscono i servizi pubblici comunali.

ARTICOLO 32 GRUPPI CONSILIARI

1. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei capigruppo, nonché l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ARTICOLO 33 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Oltre le commissioni previste per legge, possono essere istituite in seno al consiglio comunale, per le competenze specifiche di tale organo, commissioni composte con criterio proporzionale.
2. Il regolamento determina i poteri, le funzioni e la tipologia delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125.
3. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, il consiglio può costituire - con il concorso esclusivo dei suoi membri ed a maggioranza assoluta degli stessi -, commissioni d'indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti e funzionari comunali. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi consiliari. Nel provvedimento di nomina vengono determinate le modalità di costituzione, precisati gli ambiti della inchiesta della quale la commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

ARTICOLO 34 CONSIGLIERI

1. E' diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.
3. Se lo richieda 1/5 dei consiglieri il sindaco è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'o.d.g. le questioni richieste.
4. I consiglieri possono costituire i gruppi secondo le modalità previste dal regolamento che può altresì prevedere la conferma dei capigruppo e le relative attribuzioni.
5. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta alla giunta, al sindaco ed a tutti i consiglieri.
6. Alle sedute del consiglio comunale partecipano, senza diritto di voto, gli assessori esterni componenti della giunta comunale.
7. Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai consiglieri funzioni senza che ciò comporti trasferimento di competenze.

ARTICOLO 35 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento e sono normalmente valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
2. Le votazioni hanno luogo in forma palese, salvo i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano lo scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata.
4. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
5. Il segretario comunale cura, avvalendosi del personale dell'ente, la verbalizzazione delle sedute. Ove il segretario comunale sia impedito od obbligato a non partecipare, è sostituito dal Vice Segretario.

ARTICOLO 36 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale, fatta salva la seduta di insediamento, è convocato e presieduto da un Presidente.

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, subito dopo la convalida degli eletti, con scrutinio palese. Viene eletto il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

ARTICOLO 37 LA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero massimo di Assessori stabilito per legge, tra cui il vice-sindaco, nominati dal sindaco tra i membri del consiglio comunale, ovvero tra i cittadini non facenti parte del consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere nonché in possesso di documentati requisiti

di professionalità e competenza amministrativa.

2. Gli assessori non consiglieri possono partecipare alle sedute consiliari solo per gli affari di loro competenza senza diritto di voto.

3. Agli assessori non consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.

4. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

6. Le adunanze della giunta non sono pubbliche.

7. Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta possano partecipare soggetti estranei all'organo relativamente alla trattazione di particolari argomenti.

8. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

9. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive nei confronti dello stesso.

10. Ai fini della rappresentanza di genere si stabilisce la presenza obbligatoria di entrambi i sessi nella Giunta Comunale.

ARTICOLO 38

IL SINDACO

1. Il sindaco, capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di governo, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'ente, di presidenza del consiglio comunale, laddove non sia stato nominato il Presidente, e della giunta con i poteri attribuiti dai regolamenti, di sovrintendenza sull'attività e l'organizzazione del Comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e burocratici di amministrazione.

2. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nella proposta degli indirizzi generali di governo e persegue l'indirizzo politico-amministrativo espresso dal consiglio comunale.

3. Esercita altresì le funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, in particolare:

a) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;

b) indirizza gli assessori sulle direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della giunta;

c) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli assessori per sottoporre l'esame alla giunta;

d) nomina i Responsabili dei Settori in cui è suddiviso l'ente ovvero degli uffici e servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, ed istituzioni. Tutte le nomine, e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

f) svolge le funzioni di ufficiale di Governo nell'ambito dei servizi di competenza statale previsti dalla legge;

g) quale Ufficiale di Governo adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;

- h) emana le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale , nonché negli altri casi di emergenza di cui all'art. 50, co. 5 e 6 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- i) nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- j) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico , ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali , dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di conseguenza.
- k) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
- l) esercita le attribuzioni in relazione alla propria competenza, previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

ARTICOLO 39 IL VICE-SINDACO

1. Il sindaco può attribuire ad un assessore funzioni vicarie per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del vice-sindaco, il sindaco è sostituito dall'assessore più anziano, in base all'età.

ARTICOLO 40 MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO II

ORGANI DI GESTIONE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ARTICOLO 41 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le modalità e le forme per l'attribuzione dei compiti delle strutture organizzative, i rapporti reciproci tra servizi e uffici e tra dirigenti e responsabili dei servizi.
2. La giunta comunale approva il regolamento di cui al precedente comma nel rispetto dei criteri

generali stabiliti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 42 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, nonché di distinzione tra compiti di indirizzo e controllo e compiti di gestione, rispettivamente attribuiti agli organi di governo e ai dirigenti.
2. Gli uffici e i servizi assumono come caratteri essenziali della propria azione i criteri di autonomia, funzionalità, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione secondo principi di professionalità e di responsabilità.
3. L'ordinamento degli uffici e servizi e il conseguente assetto organizzativo si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) l'azione amministrativa assume quale fine l'erogazione di prodotti e servizi il cui parametro di efficacia è il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza. A tale principio si informa anche l'organizzazione del lavoro;
 - b) i compiti degli uffici e servizi in funzione degli obiettivi assegnati alle singole unità organizzative;
 - c) l'individuazione degli ambiti di responsabilità di ciascun operatore avviene in stretta connessione con la definizione degli ambiti di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

ARTICOLO 43 STRUTTURA

1. L'organizzazione strumentale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in settori, uffici e servizi, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati con efficacia di intervento nell'ambito di una materia e più materie appartenenti ad una categoria omogenea.

ARTICOLO 44 PERSONALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali del settore. Appositi atti e/o regolamenti provvedono:
 - a) a determinare la dotazione organica del personale a livello generale di ente, suddividendola unicamente per qualifiche funzionali e profili professionali. La determinazione della dotazione organica si fonda sulla base dei carichi funzionali di lavoro assegnati, avendo riguardo al grado di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e alle tecniche di gestione e di formazione del personale;
 - b) a disciplinare le modifiche di verifica e di valutazione dell'attività dei dirigenti e del personale, secondo criteri che tengano conto delle condizioni organizzative e ambientali.;
 - d) ad attribuire ai dirigenti le responsabilità gestionali, per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali, non espressamente stabilite dalla legge o dal presente statuto;
 - e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Dirigente e/o il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

ARTICOLO 45 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco dal quale dipende funzionalmente. Il sindaco disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale ove nominato.
2. Il segretario comunale svolge le funzioni che la legge gli assegna nell'interesse del Comune, nel rispetto delle direttive del sindaco. Il segretario comunale, in particolare:
 - a) assiste il sindaco nell'espletamento delle sue funzioni e collabora con esso;
 - b) partecipa con funzione consultiva, referente e di assistenza alle sedute del consiglio comunale e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - c) coordina l'attività dei dirigenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni esercitate dall'ente;
 - d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra i dirigenti delle massime strutture organizzative dell'ente;
 - e) roga tutti i contratti previsti dalla legge nell'interesse del Comune e ne tiene il repertorio;
 - f) adotta, in casi eccezionali, gli atti di gestione non di esclusiva competenza di un dirigente, necessari all'esercizio delle sue funzioni;
 - g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti e conferitagli dal sindaco;
 - h) riferisce al sindaco e alla giunta comunale sul funzionamento dell'ente e propone, di concerto con il coordinamento dei dirigenti, le misure organizzative e gestionali occorrenti;
 - i) su esplicita richiesta del sindaco può emettere determinazioni amministrative in surrogazione del dirigente in caso di inerzia o di diniego di quest'ultimo.
3. E' richiesto il parere del solo segretario sulle deliberazioni relative a:
 - a) la convalida degli eletti;
 - b) gli indirizzi generali di governo;
 - c) le dimissioni del sindaco;
 - d) gli indirizzi al sindaco per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
 - e) la nomina di commissione di inchiesta;
 - f) la mozione di sfiducia;
 - g) i meri atti amministrativi, su richiesta degli organi comunali. Tale parere è espresso in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Egli svolge attività di consulenza giuridico- amministrativa circa la legalità dell'azione amministrativa e la conformità di essa alla legge, allo statuto e al regolamento.

ARTICOLO 46 IL VICESEGRETARIO

1. E' istituita la figura del vicesegretario comunale.
2. L'incarico di vicesegretario comunale è affidata ad un responsabile di Settore, stante il possesso di qualifica apicale. Egli, ferma restando la responsabilità dell'unità organizzativa, svolge compiti sussidiari, strumentali, complementari e di ausilio del segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. L'incarico di vicesegretario comunale è conferito o revocato dal sindaco con apposito provvedimento, sentito il segretario comunale.

ARTICOLO 47 I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Ai dirigenti è attribuita l'attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, che esercitano mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spetta ai dirigenti l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non costituiscano esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo.
3. Ad essi spettano inoltre tutti i rimanenti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal consiglio comunale, dalla giunta e dal sindaco.
4. I dirigenti esplicano le funzioni proprie con piena autonomia e indipendenza nell'attuazione degli indirizzi degli organi di governo, nell'organizzazione degli uffici e del lavoro, nella gestione delle risorse e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari. I dirigenti si distinguono per le funzioni svolte e per l'unità organizzativa cui sono preposti.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce gli ambiti di esplicazione delle attribuzioni dirigenziali in ragione delle diverse unità organizzative. Con il medesimo regolamento si provvede, altresì, a determinare i criteri di conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali.
6. I regolamenti stabiliscono i casi in cui i dirigenti possono delegare le proprie attribuzioni in ordine a funzioni, competenze e attività gestionali.
7. Il Comune può provvedere alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, ai sensi della normativa vigente con le modalità e le forme indicate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 48 FORMA DEGLI ATTI

1. Gli atti del segretario comunale e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati dalla legge, assumono le denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per quanto non previsto dal presente statuto.
2. Le determinazioni hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ARTICOLO 49 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La giunta comunale, nelle forme con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione o funzionari dell'area direttiva nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare l'incarico, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, a personale assunto con contratti a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ARTICOLO 50 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzione a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ARTICOLO 51
COORDINAMENTO DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Al fine di attuare l'efficienza delle funzioni dirigenziali l'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere appositi strumenti od organismi di coordinamento e di integrazione aventi le seguenti finalità:

- a) discutere le questioni di interesse generale e quelle più rilevanti di interesse intersettoriale, al fine di realizzare l'integrazione ed il coordinamento della funzione dirigenziale e dell'attività gestionale;
- b) presentare proposte volte ad integrare programmi, progetti e altri strumenti previsionali;
- c) esprimere indirizzo e direttive al cui rispetto sono tenuti i singoli dirigenti e i responsabili dei servizi, allo scopo di renderne omogeneo l'esercizio delle funzioni.

ARTICOLO 52
INCOMPATIBILITÀ

1. Il dipendente non può esercitare alcun commercio, industria o professione né assumere impieghi alle dipendenze di privati o di enti pubblici, salvo quanto previsto per legge.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ARTICOLO 53
PIANO GENERALE DEI SERVIZI

1. Il Comune approva il piano generale dei servizi pubblici locali, assumendo le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di esercizio rendono effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

ARTICOLO 54
FORME DI GESTIONE

1. Tra le forme di gestione previste per legge si comprendono anche quelle di associazione mediante convenzione, unione di comuni, consorzi ed accordi di programma.

TITOLO VI

FINANZA CONTABILITÀ E REVISIONE

ARTICOLO 55
AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Con apposito regolamento di contabilità, il Consiglio Comunale adotta le norme relative alla contabilità tese ad assicurare il buon andamento, l'efficienza e la trasparenza dell'attività gestionale dell'Ente. Il regolamento stabilisce altresì le procedure per la formazione del bilancio e del rendiconto della gestione, utilizzando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli per garantire una retta amministrazione sia sotto l'aspetto economico finanziario che

amministrativo-patrimoniale; . Individua l'entità e i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi e dei servizi di cui lo stesso Ente assicura lo svolgimento ed idonee forme di pubblicità e informazione ai cittadini.

2. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere, nel rispetto dei casi espressamente disciplinati dalla legge, sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola imposte, tasse e tariffe.

4. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

ARTICOLO 56

PRINCIPI GENERALI DEI CONTROLLI INTERNI

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per livelli diversi di programmazione.

ARTICOLO 57

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dell'organo di revisione.

2. Nel regolamento sono altresì previsti sistemi di cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune e l'organo di revisione.

3. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente titolo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

TITOLO VII

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

ARTICOLO 58

ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI, OPERE E PROGRAMMI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere nonché alle opere, ai programmi ed agli interventi da realizzare.

2. Allo scopo di favorire la più efficace e funzionale cooperazione per il coordinamento delle attività ai fini del ricorso alle più idonee forme associative e di collaborazione mediante accordi fra i Comuni della zona e fra questi e gli altri enti locali e la Regione, il Comune persegue l'obiettivo di organizzare momenti di confronto permanente tra i comuni della val d'Elsa con le modalità e forme previste dalla legge concordate e disciplinate dagli enti partecipanti.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 59 REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modifiche e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, commi quarto e quinto, del D. Lgs. N. 267/2000.
2. La deliberazione di abrogazione dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo statuto.

ARTICOLO 60 ENTRATA IN VIGORE

1. Lo statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line .

ARTICOLO 61 NORMA TRANSITORIA

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili.